

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 308)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) e dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 4 dicembre 1958  
(V. Stampato n. 344)*

**presentato dal Ministro dell'Interno**

(TAMBRONI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

**e col Ministro dei Lavori Pubblici**

(TOGNI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'11 DICEMBRE 1958

**Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stat (I. N. C. I. S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personal dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri**

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È autorizzato il limite d'impiego di lire 240.000.000 per la concessione in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo previsto dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo abbia a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti, per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della Arma dei carabinieri.

Detti alloggi possono essere costruiti anche in località che non siano capoluoghi di provincia.

**Art. 2.**

Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono assegnati al personale esecutivo ed ausiliario delle carriere di pubblica sicurezza, nonché ai sottufficiali, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

**Art. 3.**

L'attività dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in ordine agli alloggi di cui all'articolo 1 è considerata come gestione autonoma con bilancio distinto.

Gli alloggi medesimi sono assimilati, a tutti gli effetti, a quelli contemplati nel secondo comma dell'articolo 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

**Art. 4.**

Per l'assegnazione e la gestione degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge, si applicano le norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406.

I canoni di affitto sono determinati in conformità alla norma di cui all'articolo 379 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

L'assegnazione può essere disposta solo limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e deve in ogni caso essere revocata qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri.

**Art. 5.**

Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui all'articolo 1 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59 e fino all'esercizio 1992-93 in ragione di lire annue 240 milioni.

All'onere di lire 240 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1958-59 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 685 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.